

mezzogiorno e quelle del resto d'Italia. Ma, se questo intento si voglia raggiungere, occorrerebbe far voto incondizionatamente per l'abolizione dei *ratizzi*.

IV. Senonchè io non saprei esimermi dal sottoporre al Congresso una condizione di fatto, che non può non tenersi a calcolo da chi si voglia decidere a fare un voto simigliante. -- *Quanti* sono, cioè, e *quali* sono gli stabilimenti di beneficenza pubblica, al cui mantenimento concorrono le Opere pie del napoletano coi loro *ratizzi*? — E per *qual parte* vi concorrono? — È una statistica che occorrerebbe di tener presente, e che io punto non conosco, per vedere se sia prudente riversare sulle provincie o sopra altri enti, che concorrono al mantenimento di quegli stabilimenti o di quelle qualsiasi istituzioni di beneficenza, il peso e l'ammontare delle somme che per avventura rappresentino i *ratizzi* delle Opere pie. Non mi pare si possa dire *a priori* che, per un concetto astratto di eguaglianza nel regime delle Opere pie del Regno, si debba mettere in pericolo, od anche costituire in grave disagio l'istituzione stessa di beneficenza, quando la provincia, il comune o il consorzio non possono essere obbligati al suo totale mantenimento, mentre un ordinamento speciale, ed oramai antico nel mezzogiorno d'Italia, sopperisce ed ovvia, forse, a molte difficoltà.

E forse precisamente per questo il legislatore nel 1890 preferì di rimandare impregiudicata al termine di tre anni la quistione dei *ratizzi* imposti alle Opere pie delle provincie meridionali, per « proporre al Parlamento gli opportuni provvedimenti ».

Sicchè modestamente io sarei d'avviso, doversi proporre al IV Congresso nazionale di modificare il voto emesso dal precedente Congresso di Firenze, nel 1893, in questi sensi:

» Che il Governo del Re provvegga, secondo l'art. 99 della
» legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza,
» proponendo al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i
» *ratizzi* imposti alle Opere pie delle provincie meridionali e tenendo presente la ragione di eguaglianza del regime di tutte le
» Opere pie del Regno, compatibilmente con le condizioni di fatto,
» nelle quali possono, per avventura versare le amministrazioni di
» quegli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, al cui mantenimento concorrono ora coi suaccennati *ratizzi*, le cennate Opere pie. »